

La nozione penalistica dell'incendio come evento del reato *ex art. 423 bis c.p.*

di *Monica Tortorelli*

1. Un preliminare inquadramento. - 2. La configurabilità dell'«incendio boschivo»: criticità e dubbi nell'ultima giurisprudenza. - 3. Uno sguardo in prospettiva e qualche importante conferma.

1. - Un preliminare inquadramento. La più recente attività interpretativa della giurisprudenza in ordine alla figura delittuosa di incendio boschivo evidenzia come le sorti applicative della fattispecie si determinino sul piano della identificazione dell'evento del reato.

Anche la Corte di cassazione¹ ha, da ultimo, avuto occasione di pronunciarsi sul tema con riferimento al caso in cui il reato di incendio boschivo di cui all'art. 423 *bis* c.p. veniva contestato all'autore in continuazione con altri reati, quali il delitto di calunnia, la detenzione di un esemplare di specie protetta ed alcune violazioni in materia di armi, rifiuti e liquidi infiammabili. I giudici d'appello avevano confermato la responsabilità dell'imputato, come accertata in primo grado, rimodulando tuttavia la pena in anni tre, mesi undici, giorni dieci di reclusione, unificati i delitti in continuazione, confermando la pena base di anni cinque per il più grave reato di incendio boschivo, ridotta per le attenuanti generiche ad anni tre e mesi quattro, aumentata *ex art.* 81 c.p. ad anni cinque e mesi undici (sommando i singoli aumenti per ciascun reato), con riduzione all'indicata pena per la diminuzione del rito speciale. Proponeva il medesimo imputato ricorso per cassazione lamentando, in via principale, (unitamente alle censure relative agli ulteriori reati in imputazione) la erronea applicazione della norma sull'incendio boschivo, in quanto gli episodi allo stesso contestati avrebbero riguardato il mero *abbruciamento*, e non anche l'*incendio*, di circoscritte parti di colture boschive.

Si tratta indubbiamente di una questione – quella della corretta demarcazione tra il concetto di «incendio» ed il «semplice fuoco» – di fondamentale importanza, la cui risoluzione così come operata dalla Suprema Corte certifica, tra le altre cose, enormi ambiguità nel modo stesso in cui, nella prassi, ci si confronta con il modello di tutela che l'ordinamento allestisce intorno agli interessi in rilievo nelle ipotesi di incendi boschivi.

2. - La configurabilità dell'«incendio boschivo»: criticità e dubbi nell'ultima giurisprudenza. Occorre soffermarsi sul reato di incendio boschivo, con riguardo specificatamente alla fattispecie oggettiva, onde poter effettivamente individuare lo spazio operativo della nozione di «incendio», rilevante ai sensi dell'art. 423 *bis* c.p., e tracciarne la essenziale distinzione rispetto a ciò che invece non vi può essere ricompreso.

Si consideri, peraltro, che la «crescente emergenza» incendi nel nostro Paese ha condotto, di recente, il legislatore ad intervenire sulla fattispecie delittuosa dell'incendio boschivo² introducendo sostanziali novità di disciplina, come vedremo, con il d.l. n. 120 del 2021 (c.d. «decreto incendi»).

¹ Cass. Sez. I Pen. 2 aprile 2021, n. 35754, M.V., in www.italgiure.giustizia.it.

² Il reato, come noto, è stato inserito nel corpo codicistico con l'art. 1 del d.l. 4 agosto 2000, n. 220, convertito con modificazioni nella l. 6 ottobre 2000, n. 275 e successivamente, forse per una svista del legislatore, reintrodotta nell'originaria versione prevista dal decreto legge, con l'art. 11, comma 1, della l. 21 novembre 2000, n. 353 («*Legge quadro in materia di incendi boschivi*»). Il testo originario dell'art. 423 *bis*, al comma 1, prevedeva: «Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni». Ai sensi del comma 2, «Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni». Per un'approfondita disamina della fattispecie si rimanda, tra gli altri, a CORBETTA, *Il nuovo delitto di «incendio boschivo»: (poche) luci e*

Ebbene, gli stessi giudici di legittimità correttamente, nella suddetta sentenza, affermano – in tema di oggettività giuridica del reato – che «non necessariamente tale delitto comporta pericolo per la pubblica incolumità, essendo finalizzato alla specifica salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio boschivo».

Nonostante l'inserimento dell'ipotesi criminosa all'interno del Titolo VI del Libro II del codice penale, dedicato ai «Delitti contro l'incolumità pubblica», il bene tutelato dalla norma in parola, almeno in via principale, è infatti il patrimonio boschivo nazionale (minacciato dai roghi)³.

Che questa sia la lettura interpretativa corretta lo si evince, oltre che dai lavori preparatori, dal medesimo contenuto della legge introduttiva del reato, ovvero la n. 353 del 2000, che, all'art. 1 («Finalità e principi»), riporta come le disposizioni *in* contenute siano «finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

Ad emergere, dunque, è il concetto di ambiente, in quanto interesse primario da salvaguardare, così come declinato in una delle prime sentenze della Cassazione avente ad oggetto la fattispecie delittuosa dell'incendio boschivo⁴, e che oggi, con la importantissima riforma di cui alla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, trova espresso riconoscimento nella Costituzione, al novellato art. 9⁵.

Il legislatore attraverso la incriminazione specifica dei fatti di incendio boschivo mira a colpire la devastazione del patrimonio boschivo per il tramite di quella «modalità» pericolosa e fortemente distruttiva rappresentata dall'«incendio»⁶.

Andando a descrivere brevemente i contenuti della condotta tipica, si osservi come il reato possa assumere forma commissiva od omissiva (*rectius*, commissiva mediante omissione). Nella prima, qualunque soggetto – siamo quindi in presenza di un reato comune – può porre in essere un'azione che cagioni l'incendio di cui all'art. 423 *bis* c.p. Nella seconda, invece, è preliminarmente necessario individuare le cc.dd. posizioni di garanzia, che sono *in primis* ricavabili dalla legge n. 353/2000⁷.

(molte) ombre, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 9, 1171 ss.; CUPELLI, *Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423 bis c.p.) fra emergenza e valore simbolico del diritto penale*, in *Ind. pen.*, 2002, 181 ss.; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo I. Reati di comune pericolo mediante violenza*, in GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO (a cura di), *Trattato di diritto penale*, IX, Milano, 2008, 251 ss.

³ Così la dottrina prevalente: CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in MARINUCCI - DOLCINI (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, Padova, 2003, 195; da ultimo ID., *sub Art. 423 bis c.p.*, in DOLCINI - GATTA, *Codice penale commentato*, V ed., Milano, 2021, 2361 ss.; CUPELLI, *op. cit.*, 193; DI NARDO, *I reati ambientali*, Padova, 2006, 72; NUZZO, *Brevi appunti sul nuovo reato di «incendio boschivo»*, in *Cass. pen.*, 2001, 9, 2547. *Contra*, tuttavia, GARGANI, *op. cit.*, 255, che – pur riconoscendo il carattere plurioffensivo della fattispecie – ritiene che essa (come il reato di incendio base *ex art. 423 c.p.*) sia principalmente dettata alla tutela della pubblica incolumità.

⁴ Cass. Sez. I Pen. 30 aprile 2001, n. 25935, Cassavia, in *Cass. pen.*, 2002, 2, 595, con nota di NUZZO, *Prime applicazioni della norma sull'incendio boschivo (articolo 423 bis cod. pen.)*. Più di recente si veda, tra le altre, Cass. Sez. I Pen. 10 novembre 2020, n. 31345, L., rv. 279.763.

⁵ Con questa modifica si introduce tra i principi fondamentali, di rilievo costituzionale, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. In particolare, all'art. 9 viene aggiunto un terzo comma ed oggi la norma recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Contestualmente, la legge di riforma interviene sull'art. 41 Cost., ove si affianca il concetto di ecologia a quelli di economia. Segnatamente, il testo della disposizione è composto da tre commi e la novella prevede l'introduzione di alcuni «incisi», che qui riportiamo in corsivo: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». Per un primissimo commento a tale novella costituzionale si rimanda a CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e salute*, 2022, 1, 1 ss.; DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2022, 3, 137 ss.; DE LEONARDIS, *La riforma «bilancio» dell'art. 9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost.: suggestioni a prima lettura*, in *AC- Aperta Contrada*, 28 febbraio 2022; AMENDOLA, *L'ambiente in Costituzione. Primi appunti*, in *www.osservatorioagromafie.it*, 14 febbraio 2022.

⁶ Così, per tutti, CORBETTA, *Il nuovo delitto di «incendio boschivo»*, *cit.*, 1175.

⁷ Tale normativa, infatti, agli artt. 3 e 4, individua determinate attività di previsione e prevenzione atte ad evitare o quantomeno ridurre il rischio di incendi boschivi; in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, inoltre, l'art. 7 prevede una serie di

L'incendio boschivo costituisce una fattispecie di reato a forma libera: perciò, nella sua forma dolosa (comma 1)⁸, la fattispecie può essere integrata da qualsiasi tipo di condotta (realizzata con l'uso di qualsiasi mezzo) idonea ad innescare un incendio boschivo (fiammiferi, utilizzo di sostanze infiammabili, impiego della corrente elettrica, esplosione, trasporto di energia mediante fili elettrici, ecc.)⁹. Per quel che riguarda, invece, la forma delittuosa colposa (comma 2), la condotta è integrata dalla violazione di una regola cautelare finalizzata a prevenire il rischio di incendio boschivo; regola che può essere codificata¹⁰ oppure ricavabile dai criteri generali in tema di colpa.

Quanto, invece, alla tipologia omissiva (o meglio, commissiva mediante omissione) di incendio boschivo, sia dolosa che colposa, la stessa può essere realizzata mediante la mancata adozione di un'azione doverosa, che, se fosse stata compiuta dal soggetto garante, avrebbe impedito il verificarsi dell'*evento* delittuoso.

Perché possa dirsi configurato quest'ultimo elemento di fattispecie, ossia l'*incendio boschivo* cagionato dalla condotta dell'agente, è necessario che le fiamme appiccate alla vegetazione siano connotate da vastità, propensione all'espandersi e dalla difficoltà di spegnimento o contenimento. Non è dunque sufficiente che ci sia del «fuoco».

Tale assunto è stato autorevolmente sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza del 19 dicembre 1974, n. 286¹¹, che rappresenta il precedente cui ha fatto costante riferimento la giurisprudenza seguente, con riguardo alla fattispecie generale di «incendio» disciplinata all'art. 423 c.p.

Al contrario, la Cassazione nella pronuncia citata¹², non potendo, com'è ovvio, operare una rivalutazione degli elementi di prova come ricostruiti dai giudici di merito, ha rigettato pertanto il ricorso perché inammissibile ritenendo corretto il ragionamento probatorio, sviluppato nel primo e secondo grado di giudizio in punto di contestazione del reato di incendio boschivo, laddove in particolare veniva a delinearsi una lettura oltremodo estensiva della nozione di «incendio» penalmente rilevante. La Suprema Corte accoglie la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi della fattispecie *ex art. 423 bis c.p.* benché gli episodi incendiari, nell'ipotesi di specie, avessero talvolta interessato «*aree ristrette*». Decisivo rilievo assume, tuttavia, secondo la Corte «*la potenzialità lesiva dell'appiccamento del fuoco, in relazione alle caratteristiche dei luoghi – scarpate ripide e di fitta vegetazione – ed alle condizioni atmosferiche, connotate da forte vento*».

Rilevano, più nello specifico, i giudici come la linea interpretativa formatasi sul reato *de quo* richiami la nozione ampia di «incendio boschivo» data dalla legge quadro n. 353 del 2000, ove all'art. 2 si attesta, segnatamente, che per tale «si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a queste aree».

Nondimeno, se è vero che in talune pronunce di legittimità¹³, ci si riferisca, più che altro nelle massime ufficiali, all'incendio boschivo in detti più estesi termini, salvo poi nelle motivazioni riprendere la

attività volte alla sorveglianza, alla ricognizione, all'allarme e allo spegnimento dei fenomeni incendiari. Dunque, alla luce dei predetti riferimenti normativi, saranno rinvenibili specifici obblighi giuridici di evitare l'evento incendio boschivo in capo agli Enti e ai soggetti preposti alle attività di previsione, prevenzione e sorveglianza attiva.

⁸ È sufficiente, per la configurabilità del reato, la sussistenza del dolo generico.

⁹ Anche i modi di attuazione sono indifferenti, perché il fuoco può essere appiccato immediatamente sulla cosa oggetto di incendio o mediamente, come accade ad esempio nell'ipotesi di combustione di materiale legnoso o cartaceo, le cui fiamme, a causa del vento, si propagano e si estendono al bosco.

¹⁰ Cfr. le azioni vietate così come individuate dall'art. 3, comma 3, lett. f) della legge n. 353/2000 o i divieti rinvenibili nell'art. 59 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

¹¹ La si veda in *Foro it.*, 1975, I, 262.

¹² Cass. Sez. I Pen. 2 aprile 2021, n. 35754, cit.

¹³ Cfr. Cass. Sez. I Pen. 5 ottobre 2016, n. 41927, Zanarotto, rv. 268.099: l'incendio boschivo è costituito dal «fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree». In applicazione del suddetto principio, nel caso di specie, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle. Analogamente, Cass. Sez. I Pen. 28 gennaio 2008, n. 7332, Porcu, rv. 239.161.

tradizionale nozione di incendio in ordine alla significatività delle proporzioni ed alla difficoltà di spegnimento¹⁴, è parimenti acclarato, lo anticipavamo, che la giurisprudenza intervenuta sulla fattispecie di incendio base, ex art. 423 c.p., richiede – ai fini dell’integrazione del delitto stesso – che si distingua tra il concetto di «fuoco» e quello di «incendio». Ciò dal momento che «si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone»¹⁵.

Dunque, nella medesima prospettiva ermeneutica va orientata la fattispecie di incendio boschivo, che si presenta quale ipotesi contigua a quella di «incendio» incriminata dall’art. 423 c.p. Come correttamente osservato, l’art. 423 bis c.p. è una norma speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 423 c.p.; si tratta di un incendio «qualificato» dall’oggetto materiale su cui cade l’azione criminosa: boschi, selve, foreste, vivai destinati al rimboschimento. «Se mancasse l’art. 423 bis c.p., i fatti di incendio boschivo cadrebbero nel perimetro segnato dall’art. 423 c.p.»¹⁶.

Chiaramente, la previsione quale fattispecie autonoma dell’incendio boschivo, in luogo della vecchia aggravante¹⁷, cui si riconduce una pena più incisiva rispetto all’«incendio» dell’art. 423 c.p., palesa, lo si è detto, l’intento del legislatore di offrire una protezione peculiare e rafforzata al bene ambiente, suscettibile di più grave pregiudizio ad opera di fenomeni incendiari che travolgano larghe aree coperte da boschi, foreste, etc., andando così ad incidere gravemente sui delicati equilibri ecologici. Tuttavia, tale tutela accordata in via primaria all’ambiente non esclude dagli scopi di protezione sottesi alla disposizione di cui all’art. 423 bis c.p. gli ulteriori interessi che generalmente sono coinvolti nell’incendio, ovvero quelli legati all’incolumità pubblica: «la sicurezza di tutti i cittadini contro i danni fisici personali, derivanti, nella specie, dallo scatenamento della forza del fuoco»¹⁸.

La norma si fonda in ogni caso sulla verifica di un «incendio», la cui nozione è unitaria: «si ha un incendio boschivo in presenza di un fuoco che aggredisce boschi, foreste, etc., e che è caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a espandersi, dalla difficoltà di spegnimento»¹⁹.

È evidente allora che la definizione propriamente penalistica di «incendio», cui si riferisce l’art. 423 bis c.p., non possa dirsi corrispondente a quella – invero riduttiva²⁰ – contenuta nell’art. 2 della legge n. 353 del 2000. Detta enunciazione risulta manifestamente più estesa prendendo in considerazione gli incendi come «fuoco con suscettività ad espandersi», senza tener conto dei richiamati, ulteriori requisiti dimensionali, considerando altresì quello verificatosi in terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a tali aree. L’art. 423 bis c.p. contempla, è ovvio, solo l’incendio sviluppato, nelle predette più circostanziate forme,

¹⁴ In tal senso, v. REYNAUD, *Il restyling del delitto d’incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti*, in *LexAmbiente*, 2022, 2, 96.

¹⁵ Cass. Sez. IV Pen. 14 dicembre 2021, n. 46402, L., in https://www.corteappello.napoli.it/documentazione/D_69794.pdf, così come, tra le altre, Cass. Sez. I Pen. 23 marzo 2017, n. 14263, Ajmi, rv. 269.842. Storicamente, in dottrina sulla suddetta nozione di incendio, per tutti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. II, Milano, 1995, 10; ARDIZZONE, *Incendio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 320.

¹⁶ CORBETTA, *Il nuovo delitto di «incendio boschivo»*, cit., 1175. Nel medesimo senso peraltro si è espressa la stessa Cassazione, tra le altre, nella già citata pronuncia Sez. I Pen. n. 7332 del 2008, ove in motivazione la S.C. ha precisato che «il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all’art. 423 solo per l’oggetto».

¹⁷ L’aggravante per gli incendi commessi in danno di boschi, foreste e selve, era prevista, a suo tempo, dal n. 5 dell’art. 425 c.p. (ad oggi abrogato dall’art. 11 della legge n. 353/2000).

¹⁸ NUZZO, *Brevi appunti*, cit., 2548. V. altresì REYNAUD, *op. cit.*, 90, il quale correttamente osserva come «del resto, che l’art. 423 bis cod. pen. contempli anche la messa in pericolo (astratto) dell’incolumità pubblica si ricava da una delle circostanze aggravanti contemplate dal terzo comma, vale a dire di quella che prevede l’aggravio di pena laddove, in concreto, dall’incendio sia derivato pericolo per gli edifici, dovendosi ritenere che la previsione si giustifichi non già per un pericolo di danno al patrimonio (in quest’ottica, sarebbe incomprensibile la limitazione ai soli edifici e non già ad altri beni), bensì per il (maggior) rischio riferito all’incolumità delle persone che tali edifici frequentino per ragioni di abitazione o di lavoro».

¹⁹ Così, per tutti, CORBETTA, *op. ult. cit.*, 1175.

²⁰ Sebbene con differenti accenti, nel medesimo senso si indirizza la dottrina prevalente: tra gli altri, NUZZO, *Brevi appunti*, cit., 2548; GARGANI, *op. cit.*, 255.

in boschi, selve, foreste e vivai forestali destinati al rimboschimento²¹, propri o altrui²², quale specifico oggetto materiale del reato.

Pertanto, nell'orientamento più recente della Cassazione, come espresso nella decisione n. 35754 del 2021, fermi restando i limiti della verifica di legittimità e dunque a prescindere dalle specifiche circostanze fattuali del caso concreto, ci pare opinabile proprio l'assunto secondo cui, in tema di incendio boschivo, a rilevare non sarebbe la dimensione delle fiamme all'atto della constatazione della loro presenza, quanto la loro potenzialità espansiva che, nell'ipotesi di specie, per le condizioni date, sarebbe stata opportunamente valutata. I giudici d'appello avevano, infatti, affermato che la diffusione delle fiamme, agevolata dalla conformazione dei luoghi e dalle condizioni atmosferiche, fosse stata scongiurata per l'immediata segnalazione, che aveva consentito il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Ed invece deve ritenersi, per quanto fin qui osservato, che ad integrare la fattispecie *de qua* vi sia altresì il requisito della vastità della dimensione delle fiamme che, unitamente alla tendenza ad espandersi e alla difficoltà di spegnimento, vale a distinguere l'incendio rilevante ai sensi dell'art. 423 *bis* c.p. dalle pratiche cd.dd. di *abbruciamento* di residui vegetali, che – entro i limiti normativamente previsti²³ – rimangono ovviamente estranee all'area di rilievo penale.

La definizione ampia data dalla citata legge quadro si discosta, a monte, dal significato comune del termine «incendio», espressivo di un «accadimento fisico-naturalistico, a cui corrisponde la nozione di un fuoco distruggitore di grandi proporzioni, che tende a diffondersi e progredire, spegnibile solo con difficoltà»²⁴. Tant'è che, andando a ragionare su di un piano sistematico, può notarsi come questa nozione trovi riscontro nel disposto dell'art. 424 c.p., il quale differenzia in maniera inequivoca l'appiccamento del fuoco, che consiste nell'abbruciamento di una cosa in tutto o in parte, ma senza che ne conseguano fiamme, e l'incendio vero e proprio²⁵.

Inoltre, alla stregua di una valutazione di natura criminologica, si evince come la matrice della fattispecie di incendio boschivo rimandi, con riguardo in particolare alla determinazione dei limiti edittali, agli interessi e alle motivazioni che muovono per larga parte gli autori dei fenomeni incendiari dolosi, laddove spesso, nella volontaria distruzione di superfici boschive, si vedono ingenti possibilità di guadagno, legate a precisi disegni criminosi (apertura o rinnovazione del pascolo o recupero di terreni agricoli a spese del bosco, vendetta, speculazione edilizia in danno della vegetazione esistente, scopi occupazionali, e così via).

Da qui, la soluzione interpretativa, che riteniamo senz'altro corretta, di ricondurre l'incendio boschivo tra

²¹ Per le nozioni di beni forestali si rimanda, tra gli altri, a FIORITTO, *Le foreste e i boschi*, in CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale*, Milano, 2003, V, 3249 ss.; DI DIO, *Chiosando sulla nozione di boschi e foreste: il percorso evolutivo della definizione scientifica e normativa*, in questa Riv., 2005, 534 ss.; BOBBIO, *La nozione di bosco e foresta nell'ordinamento italiano e spunti di diritto comparato*, in *Riv. giur. urb.*, 2011, III, 263 ss.; dopo il T.U.F. v. FERRUCCI, *La definizione giuridica di bosco alla luce del testo unico foreste e filiere forestali: sulle orme del passato verso nuove prospettive*, in *Commentario al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*, Milano, 2019, 43 ss.; ID., *Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali: una prima lettura*, in *Dir. agroalim.*, 2018, 2, 265 ss.; ROMANO, *Il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*, in *Agriregionieuropa*, 2018 (rivista *on line*), n. 54. Si segnala altresì, in una prospettiva comparatistica, il più recente contributo monografico di MAURO, *La selvicoltura nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo*, Milano, 2021.

²² Va precisato difatti che, ai fini dell'incendio boschivo, nessuna rilevanza discriminatoria, in sede applicativa, assume il fatto che il bosco, la foresta o la selva siano propri od altrui, a differenza di quanto previsto dall'art. 423 c.p. per quanto riguarda il reato di incendio semplice, laddove l'incendio di cosa propria è punibile esclusivamente qualora comporti un pericolo per la pubblica incolumità: v. sul punto CORBETTA, *op. ult. cit.*, 1174 s.

²³ Da leggi e regolamenti regionali, come noto, in conformità alle prescrizioni delle norme nazionali in materia ambientale, in *primis* il Testo Unico ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006).

²⁴ NUZZO, *Brevi appunti*, cit., 2548.

²⁵ L'art. 424 c.p. (*Danneggiamento seguito da incendio*) così dispone: «1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 *bis* al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. 3. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 *bis*».

le fattispecie di danno (sebbene legata altresì al pericolo per l'incolumità pubblica²⁶): si è inteso punire la distruzione del patrimonio boschivo, forestale, etc., che si determina mediante la pratica fortemente pericolosa e distruttiva costituita dall'«incendio» caratterizzato dai più stringenti requisiti sopra descritti²⁷.

3. - Uno sguardo in prospettiva e qualche importante conferma. Recentemente, la natura dolosa dei fenomeni incendiari, unita alla crescente «emergenza incendi» nel nostro Paese, ha condotto tra l'altro il legislatore ad intervenire nuovamente in materia, a distanza di oltre venti anni dall'introduzione nel codice penale dell'art. 423 *bis*, con il richiamato d.l. 8 settembre 2021, n. 120, convertito in l. 8 novembre 2021, n. 155, che ne rafforza in più punti la disciplina. La novella, nel tentativo di rendere non più lucroso l'incendio boschivo²⁸, incide soprattutto sul momento sanzionatorio, mediante l'inasprimento delle pene previste (*i.e.* la introduzione di nuove pene accessorie), l'ampliamento delle circostanze aggravanti e la previsione di una ipotesi di confisca obbligatoria. A tali modifiche *in peius* il decreto aggiunge, poi, la espressa esclusione della punibilità di chi cagioni un incendio per il tramite delle tecniche del «controfuoco» e del «fuoco prescritto» e, senza tuttavia sconfessare il rigore repressivo anzidetto, provvede alla positivizzazione di alcune circostanze attenuanti, nelle forme del c.d. ravvedimento sostanziale e processuale, che invero mirano a «premiare» la possibile attività ripristinatoria del reo con una sostanziale riduzione di pena²⁹. Altresì, la riforma investe la fase di prevenzione e la «lotta attiva» agli incendi boschivi – sfruttando l'evoluzione tecnologica *medio tempore* intervenuta – così da efficientare gli strumenti previsti nel 2000. Tra le principali misure contemplate rientrano quelle di accrescimento delle capacità operative del settore, di messa in sicurezza del territorio, di accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, finalizzato all'applicazione dei vincoli di destinazione urbanistica, che limitano l'uso del suolo, *in primis* quello di inedificabilità³⁰.

Orbene, l'auspicio è che tali piani di intervento, oltre e prima ancora della risposta propriamente punitiva (spesso tardiva), si traducano in azioni concrete ed efficaci, tali da favorire una quanto mai augurabile uniformità di regole, unitamente agli ulteriori, importanti obiettivi dati dalla incentivazione della condivisione del patrimonio informativo, dal potenziamento di un mercato pulito e, non da ultimo, da interventi di sensibilizzazione ed educazione al fine di coinvolgere direttamente – accanto ai soggetti istituzionalmente preposti (strutture amministrative, ma anche didattiche e accademiche) – i cittadini nella gestione e valorizzazione del proprio territorio.

In ogni caso, a prescindere dalla valenza in termini di reale efficacia degli interventi novellistici ultimi e dai descritti obiettivi auspicabili in una prospettiva *de iure condendo*, la scelta, *de jure condito*, del legislatore del 2021 di potenziare in maniera così incisiva il regime sanzionatorio del reato in parola conferma la *ratio* peculiare della norma, che è quella di colpire i fenomeni incendiari dal carattere fortemente distruttivo, oltretutto pericolosi, per il patrimonio boschivo, in ragione anche della vastità dell'area interessata, distinguendoli evidentemente da tutte quelle pratiche di mero abbruciamento di limitate zone di vegetazione,

²⁶ Ciò nella forma del pericolo astratto o quantomeno presunto: in questo stesso senso, v. REYNAUD, *op. cit.*, 90.

²⁷ CORBETTA, *op. ult. cit.*, 1175. V. altresì CUPELLI, *op. cit.*, 194.

²⁸ RUGA RIVA, *Fuoco, bosco, animali: prime osservazioni sul novellato delitto di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.)*, in *La leg. pen.*, 14 dicembre 2021, 1.

²⁹ Su tali interventi novellistici, RUGA RIVA, *op. cit.*, 1 ss.; Relazione del Massimario della Cassazione n. 11/2022, del 25 gennaio 2022, *Modifiche al codice penale in tema di incendio boschivo (art. 6 d.l. 8 settembre 2021 n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021 n. 155)*, a cura di NATALINI; REYNAUD, *op. cit.*, 85 ss. In merito, sia altresì consentito rinviare a TORTORELLI, *Simbolismo repressivo e strategie premiali nella riforma del reato di incendio boschivo*, in *Dir. agroalim.*, 2022, 2, 377 ss. Per interessanti e più specifiche considerazioni di carattere dogmatico circa le neo-introdotte ipotesi di «fuoco non punibile» si veda il contributo di FIORE, *Incendio boschivo e tecniche di «controfuoco»*. *Notarella dogmatica su questioni (forse) trascurabili*, in *DisCrimen*, 21 maggio 2022.

³⁰ Sulle nuove misure previste dal c.d. decreto incendi in tema di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi v. la Relazione del Massimario, *cit.*, 2 ed altresì NATALINI, *Immediato l'aggiornamento del Catasto dei territori bruciati*, in *Guida al dir.*, 2021, 37, 33 ss. Da ultimo, cfr. LOFARO, *Note amministrativistiche in tema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi tra emergenze e cambiamenti climatici*, in *Dirittifondamentali.it*, 2023, 1, 38 ss., a cui si rinvia pure per una disamina generale del sistema antincendio boschivo nel nostro Paese, in relazione alle emergenze degli ultimi anni e ai cambiamenti climatici.

che rappresentano eventi qualitativamente diversi dall'*incendio* che l'art. 423 *bis* c.p. assume come evento (dannoso) del reato.

D'altra parte, allargando il campo d'indagine, può osservarsi come le modifiche apportate con la l. 11 agosto 2014, n. 116 allo stesso Codice dell'ambiente identifichino una ben precisa presa di posizione, in sede legislativa, riguardo anche alla possibile qualificazione dell'abbruciamento di sfalci e residui di potatura in termini di smaltimento (illecito) di rifiuti. Segnatamente, nel riformato art. 182 del d.lgs. n. 152/2006, vi è stato l'inserimento, al comma 6 *bis*³¹, della distinzione espressa tra *smaltimento*, pure illecito, *di rifiuti* ed *attività di raggruppamento ed abbruciamento*, quando effettuate nel luogo di produzione, dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. *f*), e cioè delle materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. La norma nell'ipotesi in cui si tratti dei materiali vegetali elencati all'art. 185, comma 1, lett. *f*), d.lgs. 152 del 2006 prevede che, laddove le quantità abbruciate siano costituite da piccoli cumuli e si tratti di quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, si rientri nell'ambito delle *normali pratiche agricole* consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non in attività di gestione di rifiuti.

Nella medesima disposizione, tuttavia, viene stabilito che «nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata». Altresì i Comuni e gli altri enti preposti alla tutela ambientale hanno la facoltà di «sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)».

Alla luce, dunque, di questo intervento novellistico sul testo dell'art. 182 del d.lgs. n. 152/2006, a chiunque – ovvero all'agricoltore nell'ambito della propria attività professionale o semplicemente all'«hobbista» – è concesso di ricorrere alla pratica dell'abbruciamento *in loco* dei residui vegetali contemplati all'art. 185, comma 1, lett. *f*) del c.d. Codice dell'ambiente, senza che per ciò solo si incorra nella gestione illecita di rifiuti. Al tempo stesso, il legislatore garantisce il contemperamento del libero esercizio delle attività agricole di ripulitura e smaltimento di sterpaglie con gli obiettivi di protezione ambientale, in una prospettiva di tutela ragionata e tendenzialmente efficace. Difatti, nel rispetto delle limitazioni qualitative e quantitative anzidette, l'abbruciamento di colture boschive è consentito, fatti salvi i divieti previsti nei periodi di forte rischio per gli incendi boschivi, come disposto dalle Regioni, e i provvedimenti di sospensione, differimento o divieto dettati dai Comuni o dalle altre amministrazioni competenti in ragione di condizioni avverse e in tutti i casi in cui si ravvisino rischi per l'uomo³².

In questa ottica, è chiaro che si consolidi il principio per il quale l'abbruciamento non è una condotta «geneticamente» pericolosa e che quindi l'accensione di tale tipologia di fuochi deve essere vagliata avendo riguardo alle circostanze ed alle precipe caratteristiche dei luoghi³³.

³¹ Comma inserito dall'art. 14, comma 8, lett. *b*), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116.

³² In ordine alle suddette modifiche al Testo Unico dell'ambiente in tema di pratiche di abbruciamento si rimanda a BIASUTTI, *Abbruciamento sterpaglie e responsabilità penale dopo la conversione del c.d. «decreto crescita» (d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014)*, in www.osservatorioagomafie.it, 17 ottobre 2021; VERDIANELLI, *Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali in rapporto con il reato di incendio boschivo colposo*, in *Il penalista*, 13 aprile 2016. Sul tema, anche per l'analisi della relativa giurisprudenza, v. altresì AMENDOLA, *Cassazione, abbruciamento di scarti vegetali e gestione di rifiuti. Quale prova per evitare sanzioni?*, in questa Riv., 2, 2021.

³³ Cfr. BIASUTTI, *Abbruciamento*, cit., il quale rileva altresì come «L'abbruciamento, oltre ad essere un metodo atavico di ripulitura dei terreni dalla crescita indesiderata di specie vegetali infestanti, è anche, e soprattutto, un procedimento di smaltimento delle scorie agricole estremamente rapido e dai costi risibili. Ed, a tali utilità, si somma poi il beneficio ulteriore della possibilità di concimare naturalmente il terreno tramite la cenere che residua dal fuoco. Queste, in estrema sintesi, le ragioni della

Il che potrà valere, chissà (e sarebbe auspicabile), come «nuovo» spunto interpretativo per la futura giurisprudenza che sarà chiamata ad intervenire nella materia degli incendi boschivi: non ogni «fuoco» è lesivo per l'ambiente e perciò sanzionabile.

larghissima diffusione dell'abbruciamento, specie tra i piccoli e piccolissimi agricoltori e specie nelle zone meno industrializzate del Mezzogiorno».